

Pieve di Soligo, 04.03.2025

Informativa n. 5

OGGETTO: novità del periodo

Si riportano nella seguente tabella, alcune recenti novità:

Obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni da catastrofi: pubblicato il decreto ministeriale È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27/02/2025, il decreto ministeriale n. 18/2025, con il quale vengono definite le modalità attuative della normativa sulle polizze assicurative di tutela da danni da catastrofi, che dovranno sottoscrivere le imprese **entro il prossimo 31** marzo 2025.

Il decreto, ricordando che sono obbligate alla sottoscrizione della polizza tutte le imprese tenute all'iscrizione al Registro Imprese (escluse le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c.¹), elenca innanzitutto la tipologia di immobilizzazioni che dovranno essere assicurate; si tratta dei beni iscritti nell'attivo di stato patrimoniale alla voce B-II², numeri 1), 2) e 3):

- terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- ⇒ fabbricati: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi
 e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi,
 impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione
 e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di
 pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali
 quote spettanti delle parti comuni;
- impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
- ⇒ attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Restano dunque esclusi dall'obbligo assicurativo gli altri beni (mobili e arredi, automezzi, macchine ufficio) che rientrano nella voce numero 4) del punto B II del bilancio.

I beni da assicurare sono quelli a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, quindi anche quelli non di proprietà; ciò significa che il soggetto che dovrebbe provvedere a stipulare l'assicurazione, è l'imprenditore che detiene i beni in locazione o in leasing, oppure l'affittuario che, avendo sottoscritto un contratto di affitto d'azienda, ne utilizza i beni.

La copertura assicurativa dovrà ristorare i danni alle immobilizzazioni come sopra elencate, direttamente provocati dai seguenti eventi calamitosi e catastrofali:

- a) alluvione, inondazione ed esondazione
- b) sisma (terremoto)
- c) frana

I premi assicurativi saranno determinati in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati; detti premi saranno aggiornati periodicamente.

Caratteristiche delle polizze:

 per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile;

¹ per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, di cui all'art. 1 comma 515 e seguenti della L. 234/2021

² si tratta della categoria delle "immobilizzazioni materiali"



- per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti;
- le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettino i seguenti principi:
 - per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata, trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
 - per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata, trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata:
 - ▶ per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Sanzioni

Dell'inadempimento dell'obbligo di sottoscrivere le polizze, si dovrà tener conto nell'assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi. Ciò significa che le imprese che non dovessero stipulare la polizza assicurativa, vedrebbe limitato o anche esclusa la possibilità di accedere alle agevolazioni pubbliche di sostegno alle imprese, non solo quelle relative ai danni ricevuti per le calamità naturali.

Al fine di adempiere all'obbligo di sottoscrivere tali polizze, si invita a rivolgersi ad una compagnia assicurativa per concordare i termini della polizza entro la scadenza del 31/03/2025.

Invio della comunicazione per il bonus pubblicità 2025 dall'1 al 31 marzo

A partire dall'01 marzo e fino al 31 marzo, sarà possibile inviare le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel 2025.

Ricordiamo che possono accedere al credito d'imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari in campagne pubblicitarie, esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nella misura del 75% del valore incrementale rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente³.

La domanda, che è a tutti gli effetti una domanda di prenotazione del contributo, va inviata dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, una volta autenticati, accedendo poi alla sezione "Servizi per" e poi alla voce "Comunicare".

Successivamente, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026, i soggetti che hanno inviato la Comunicazione a marzo 2025, dovranno inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", con la quale si attestano gli investimenti effettivamente realizzati nel 2025.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

³ Non è possibile accedere al credito l'imposta se gli investimenti pubblicitari dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'agevolazione sono stati pari a zero